

VII – REGIONE TOSCANA

1. La l.r. 39/2005

La Toscana, attraverso la l. r. 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”, disciplina le attività legate alla produzione, al trasporto, alla trasmissione, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla fornitura ed all’uso di energia. In particolare, con questa legge regionale, la regione vuole promuovere ed incentivare la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie, al fine di:

- a) soddisfare le esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, contenendo i costi per le utenze;
- b) rendere compatibili le attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell’ambiente e della salute;
- c) razionalizzare della produzione e gli usi energetici anche in funzione del risparmio energetico;
- d) ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili e la valorizzazione delle risorse locali;
- e) armonizzare le infrastrutture energetiche con il paesaggio ed il territorio antropizzato nel quadro della pianificazione territoriale e di quanto previsto per la tutela del paesaggio;
- f) prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso.

Tra le competenze della regione, infatti, vi sono le funzioni in materia di energia, la cui programmazione è stabilita mediante il piano di indirizzo energetico regionale (PIER) con i suoi strumenti attuativi e dal documento di monitoraggio e valutazione.

Il PIER individua le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi sopraelencati e, sulla base delle esigenze di persone e imprese, della salvaguardia dell’ambiente e delle prospettive di mercato, definisce:

- a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie;
- b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali;
- c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
- e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici;

- f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti operanti nella distribuzione, nella trasmissione e nel trasporto di energia presentano;
- g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le azioni e le risorse necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi qui elencati.

Il PIER viene attuato con delibere della giunta regionale, la quale annualmente presenta al consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descriva il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale ed i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia..

Dal punto di vista amministrativo, spetta sempre alla regione il rilascio:

- 1) dell'autorizzazione unica ⁽¹⁾ per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per trasporto di vettori energetici, per lo stoccaggio di idrocarburi, di oli minerali, di GPL, per la lavorazione e la trasformazione di idrocarburi e oli minerali, oppure quelli per la produzione, il trasporto e l'utilizzo dell'idrogeno;
- 2) dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per l'utilizzo diretto del calore geotermico;
- 3) dei permessi per le concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, necessarie per la produzione di energia.

Con l'autorizzazione unica vengono rilasciate anche tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e le opere connesse (ad es. le infrastrutture necessarie alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti), nonché quelle per la tutela paesaggistico-ambientale.

Non sono invece soggette ad autorizzazione unica, né a presentazione di DIA, gli interventi che riguardano le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 m² o per applicazioni nel settore florovivaistico, di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 3 kW, di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kW, di impianti di microgenerazione a gas naturale fino a 3 MW termici, di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 MW termici.

La regione, all'art. 22 della l.r. 39/2005, si impegna ad incentivare le iniziative volte al perseguimento di obiettivi quali la razionalizzazione

della produzione e dei consumi di energia, il risparmio energetico e gli interventi di compensazione ambientale, nonché la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo nel settore delle fonti rinnovabili o innovative. Inoltre, la regione decide di mettere a disposizione sovvenzioni e contributi in conto interesse privilegiando, laddove possibile, gli aiuti per le piccole e medie imprese e per quelle partecipate o promosse dagli enti locali.

1.1 Le misure adottate per aumentare il rendimento energetico degli edifici

L'art. 23 della l.r. 39/2005 dispone che per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni urbanistiche vi è l'obbligo (fatto salvo documentati impedimenti tecnici) di installazione di impianti solari termici tali da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuale della produzione di acqua calda sanitaria. Tale obbligo nasce da un'intesa fra regione, soggetti di distribuzione di energia elettrica e di gas operanti in Toscana e le rappresentanze delle possibili utenze, in cui si sono convenute:

- a) l'attribuzione del risparmio di energia primaria, in termini di acquisizione dei "titoli di efficienza energetica", al soggetto di distribuzione;
- b) la devoluzione da parte del soggetto di distribuzione, proporzionalmente al risparmio di energia primaria ad esso attribuito, di un corrispettivo ai soggetti proprietari che hanno proceduto alla installazione dell'impianto solare termico;
- c) la definizione delle modalità di quantificazione e delle forme di attribuzione del corrispettivo di cui alla lettera b);
- d) la definizione delle caratteristiche tecnico-economiche degli impianti;
- e) la possibilità, per coloro che pur non soggetti all'obbligo installano volontariamente un impianto solare termico, di accedere alle stesse condizioni previste dall'intesa.

Inoltre, le nuove edificazioni e le ristrutturazioni devono essere progettate e messe in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, nel rispetto dei requisiti minimi fissati con successivo regolamento ⁽²⁾.

~~Sono passati diciotto mesi dall'entrata in vigore della l.r. 39/2005 e ancora tale regolamento non è stato pubblicato, il quale dovrebbe: — definire i requisiti minimi di rendimento energetico;~~

- ~~— individuare le disposizioni, le modalità ed i tempi della attestazione tecnica e della certificazione energetica, nonché i casi di esclusione;~~
- ~~— stabilire le modalità di abilitazione dei professionisti ai fini dell'attestazione tecnica e della certificazione energetica dell'unità immobiliare;~~
- ~~— individuare le norme e i criteri tecnici di riferimento.~~

Sempre all'art. 23 della l.r. 39/2005, la regione dispone che i progetti per la realizzazione di nuovi edifici e per le ristrutturazioni vengano accompagnati da un'**attestazione tecnica di rendimento energetico** determinata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento e tenuto conto sia delle norme tecniche che delle specifiche tecniche dei prodotti e dei processi adottati. Tale attestazione, valida anche per le singole unità immobiliari, può essere rilasciata per interi edifici o per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. In questi casi la progettazione deve prevedere, laddove possibile, forme innovative e centralizzate per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area.

Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento di attuazione, gli atti di compravendita e di locazione dell'unità immobiliare sono accompagnati da una **certificazione energetica** della stessa unità immobiliare.

1.2 Le sanzioni previste

Qualora, ultimato un intervento di nuova edificazione o di ristrutturazione, venga accertato il non rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, il proprietario dell'unità immobiliare è punito con una sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al 30% del costo dell'intervento, determinata a cura dell'ufficio tecnico comunale. Il comune è tenuto ad irrogare la sanzione e ad ordinare al proprietario le modifiche necessarie per adeguare l'unità immobiliare ai requisiti minimi fissando un termine. Nel caso di inosservanza del termine, la sanzione viene raddoppiata.

Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera o dichiara un impedimento alla installazione dell'impianto solare termico non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra lo 0,5 ‰ e il 3 ‰ del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

Nel caso di esecuzione di opere in difformità con l'attestazione tecnica, ma nel rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalla l.r. 1/2005 "norme per il governo del territorio" per le opere eseguite in difformità dalla denuncia di inizio dell'attività.

Il venditore che omette di allegare al contratto di compravendita la certificazione energetica è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 ‰ e non superiore al 3 ‰ del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Analogamente, il locatore che omette di allegare al contratto di locazione la certificazione energetica è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,2 ‰ e non superiore al 2 ‰ del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il regolamento di attuazione per la certificazione energetica

Sul bollettino regionale n. 12 del 3 marzo 2010, la regione Toscana ha recentemente pubblicato un importante provvedimento in materia di certificazione energetica degli edifici: il decreto del presidente della giunta regionale n. 17/R, attuativo della l.r. 39/2005.

Il provvedimento, entrato in vigore il 18 marzo 2010 (³), affronta trasversalmente tutti gli aspetti relativi alla certificazione energetica, dando tutte le disposizioni necessarie per rendere applicativa la procedura sul territorio regionale.

Nello specifico, esso disciplina:

- i contenuti e le modalità di trasmissione telematica dell'attestato di certificazione energetica;
- le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità, sulla completezza e sulla veridicità delle certificazioni energetiche svolte dai comuni;
- i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica;
- le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;
- i requisiti ed il contenuto della targa energetica;
- le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
- le modalità di determinazione e corresponsione del rimborso dovuto alla regione per le spese sostenute ai fini dell'acquisto

dei dispositivi elettronici necessari all'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica;

– le modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica con la banca dati regionale.

L'obbligatorietà dell'ACE si ha nei seguenti casi (art. 4):

a) edifici di nuova costruzione;

b) edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;

c) edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 m², **oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia sull'intera struttura;**

d) compravendita e locazione di immobili.

In tutti gli altri casi, il certificato è facoltativo e può essere richiesto dal proprietario o dal locatario per conoscere il grado di efficienza energetica del proprio immobile.

Il provvedimento, non recependo direttamente l'abrogazione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ed allineandosi con le disposizioni della direttiva 2002/91/CE, ribadisce l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica nel caso di compravendite e locazioni; la nullità in caso di non allegazione non viene specificata e, dunque, esattamente come accade per quelle regioni che non si sono dotate di strumenti normativi propri in materia, facendo valere quanto riportato nei provvedimenti nazionali, la certificazione è obbligatoria in caso di compravendita o di locazione, ma laddove non venisse fatta non renderebbe nullo il relativo contratto.

Dell'attestato di certificazione energetica è fatta menzione nell'atto di trasferimento o nel contratto di locazione, indicando il numero di identificazione assegnato dal sistema informativo sull'efficienza energetica attribuito all'attestato.

I contenuti del certificato energetico, la procedura di calcolo ed il sistema di classificazione ricalcano quanto previsto nella normativa nazionale ed, in particolare, nelle linee guida. La targa energetica è obbligatoria per gli edifici pubblici con superfici utili superiori ai 1000 m² e facoltativa in tutti gli altri casi.

All'art. 10, la d.p.g.r. 17/R specifica le modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia:

1) a seguito del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della denuncia di inizio attività, **il proprietario, il costruttore, il detentore dell'immobile o chiunque ne abbia**

titolo, al momento dell'inizio dei lavori, è tenuto ad incaricare un soggetto certificatore, comunicandone i dati nella dichiarazione di inizio lavori;

- 2) il soggetto certificatore acquisisce il progetto dell'opera ed i relativi allegati, completi in ogni loro parte e viene avvisato dal direttore lavori nelle fasi edilizio-impianistiche, rilevanti ai fini dell'efficienza energetica dell'edificio in modo da poter effettuare un'opportuna attività di diagnosi, verifica e controllo per il collaudo energetico delle opere;
- 3) in sede di ultimazione dei lavori e di richiesta di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, il soggetto certificatore redige l'ACE e ne trasmette copia al committente, pena l'inefficacia del certificato di agibilità stesso.

I comuni sono tenuti a svolgere attività di vigilanza sugli attestati di certificazione energetica ricevuti, effettuando verifiche sulla regolarità, la completezza e la veridicità. La selezione dei certificati da controllare avverrà mediante il sorteggio del 4 % degli attestati di certificazione energetica presentati nell'anno solare precedente, la metà dei quali sarà relativa ad edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e verifica i comuni possono effettuare anche accertamenti e ispezioni negli edifici, avvalendosi, ove necessario, dei metodi e delle tecniche idonee a rilevare la prestazione energetica degli edifici medesimi.

I comuni possono effettuare verifiche sugli attestati di certificazione energetica su richiesta di acquirenti o locatari di edifici. Il costo di dette verifiche è a carico dei soggetti richiedenti.

E' prevista, entro il 3 marzo 2011, la definizione di un sistema informativo regionale sull'efficienza energetica per l'archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione che assicuri la gestione e l'interazione dei dati tra comuni, province e regione.